COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(91) 527 def.

Bruxelles, 13 dicembre 1991

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di tonno e di palamita

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Nel corso dei lavori che hanno condotto il consiglio ad adottare il 21 giugno 1989 il regolamento (CEE) n° 2136/89 che fissa le norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine, diversi stati membri e la Commissione hanno qiudicato necessario di estendere questo esercizio ad altri prodotti della pesca e in priorita alle conserve di tonno e di palamita.

Il presente regolamento ha per scopo di rispondere a questo obiettivo fissando, in base all'articolo 2 del regolamento (CEE) n° 3796/81 del consiglio su l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca, anch esso basato sugli articoli 42 e 43 del trattato, delle norme comuni di commercializzazione per le conserve di tonno e di palamita commercializzati nella comunità per l'alimentazione umana. In maniera generale, queste norme, che si riferiscono esclusivamente al prodotto finito, non portano pregiudizio ai regolamenti esistenti o in preparazione che riguardano in particolare differenti ingredienti che servono come materia prima per costituiri il prodotto finito, agli aspetti sanitari legati alla salute umana quanto l'informazione del consumatore per mezzo dell'etichettura. Esse mirano essenzialmente ad assicurare la chiarificazione, la trasparenza e la stabilità del mercato e, in consequenza, garantire delle condizioni di concorrenza leali sul mercato comunitario, cosi come di migliorare la redditività delle produzione comunitaria.

Allo scopo di assicurare la trasparenza del mercato a beneficio della produzione tonniera e del consumatore, il progetto di norme fissa le disposizione precise relative alla denominazione di vendita dei prodotti interessati e vieta la loro commercializzazione se questi disposti non sono rispettati. In questo contesto è fissata una lista che definisce le speci che possono essere commercializzate rispettivamente sotto i termini tonno e palamita. L'enumerazione non esaustiva delle presentazione commerciali di ogni tipo di pesce (tonno o palamita) e dei mezzi di copertura permettono, d'altronde, allo scopo di migliorare l'informazione del consumatore, un adattamento della denominazione del prodotto finito in funzione del tipo di preparazione culinaria proposto.

Perseguendo le stesso scopo di trasparenza di mercato, è previsto che l'etichettura comporti la menzione obbligatoria del tenore di pesce.

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) N. / DEL CONSIGLIO

del.....

che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di tonno e di palamita

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3571/90 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 3796/81 possono essere stabilite norme comuni di commercializzazione per i prodotti della pesca nella Comunità, allo scopo soprattutto di eliminare dal mercato i prodotti di qualità commerciale insoddisfacente e di agevolare le relazioni commerciali sulla base di una leale concorrenza;

considerando che l'adozione di queste norme per le conserve di tonno e di palamita potrebbe migliorare la redditività della produzione comunitaria dei tonni e dei relativi sbocchi e facilitare lo smercio dei prodotti;

considerando che occorre precisare, soprattutto al fine di garantire un'ampia trasparenza del mercato, che i prodotti suddetti devono essere preparati esclusivamente con pesci di specie ben definita;

considerando che, per garantire una chiarificazione della denominazione di vendita dei prodotti, è opportuno definire le presentazioni in cui possono essere commercializzati nonché precisare il modo in cui i mezzi di copertura

(1) GU n. L 379 del 31.12.1981, pag. 1.

devono essere indicati; che tali elementi non possono tuttavia determinare l'esclusione degli eventuali nuovi prodotti che potranno essere presentati sul mercato;

considerando che la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (3), modificata da ultimo dalla direttiva 89/395/CEE (4), e la direttiva 76/211/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati (5), modificata da ultimo dalla direttiva 78/891/CEE (6), definiscono le indicazioni necessarie per un'adeguata informazione e tutela del consumatore circa il contenuto dei recipienti; che, per quanto riguarda le conserve di tonno e di palamita, è opportuno inoltre determinare la denominazione di vendita dei prodotti in base alla presentazione commerciale o alla preparazione culinaria proposta ed eventualmente del mezzo di copertura utilizzato; che è opportuno inoltre stabilire che sull'etichetta dei prodotti debba obbligatoriamente figurare la quantità di pesce contenuto nella scatola; che si deve infine definire la denominazione di vendita "al naturale";

considerando che la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (7) si prefigge l'armonizzazione delle disposizioni sanitarie applicabili alla commercializzazione dei prodotti della pesca sul mercato comunitario, nonché la tutela della salute pubblica; che le disposizioni commerciali del presente regolamento non pregiudicano l'applicazione delle norme sanitarie vigenti;

considerando che è opportuno demandare alla Commissione l'adozione, se necessario, delle misure d'applicazione di carattere tecnico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

---

(3) GU n. L 33 dell'8.2.1979, pag. 1.
(4) GU n. L 186 del 30.6.1989, pag. 17.
(5) GU n. L 46 del 21.2.1976, pag. 1.
(6) GU n. L 311 del 4.11.1978, pag. 21.
(7) GU n. L 268 del 24.11.1991, pag. 15.

ARTICOLO 1

Il presente regolamento stabilisce le norme cui è soggetta, nella Comunità, la commercializzazione delle conserve di tonno e di palamita.

ARTICOLO 2

1. Possono recare la denominazione di vendita di conserve di tonno o di palamita, definita all'articolo 5, soltanto i prodotti che soddisfano alle condizioni seguenti:

1) per le conserve di tonno:
   - figurano sotto i codici NC 16 04 14 10 e ex 16 04 20 70,
   - sono preparati esclusivamente con pesci delle specie di cui al punto I dell'allegato del presente regolamento,

2) per le conserve di palamita:
   - figurano sotto i codici NC 16 04 14 90, ex 16 04 20 50, 16 04 19 30, ex 16 04 20 70, ex 16 04 19 99 e ex 16 04 20 90,
   - sono preparati esclusivamente con pesci delle specie di cui al punto II dell'allegato del presente regolamento.

2. In nessun caso è autorizzato il miscuglio di specie ittiche diverse nello stesso recipiente. Tuttavia, le preparazioni a base di carne di tonno o di palamita che comportano la scomparsa della struttura muscolare possono contenere la carne di altri pesci che hanno subito lo stesso trattamento, a condizione che la percentuale di tonno o di palamita, o il loro miscuglio, sia perlomeno pari al 25% del peso totale.

ARTICOLO 3

1. Quando le seguenti indicazioni relative alla presentazione commerciale del prodotto figurano nella denominazione di vendita definita all'articolo 5, esse devono corrispondere alle definizioni seguenti:

   i) blocco intero: trancio intero costituito da un'unica porzione di carne, ottenuto da un taglio trasversale della massa muscolare, o composto da una o più parti riunite in un insieme compatto. La superficie della

sezione del trancio dev'essere, da entrambi i lati, regolare e parallela al fondo del recipiente.

La presenza di minuzzoli è tollerata, purché non superi il 18% del peso del pesce.

Tuttavia, quando la massa muscolare è inscatolata cruda, la presenza di minuzzoli è vietata; ciononostante, un frammento di carne può essere aggiunto, se necessario, per completare il riempimento del recipiente.

ii) pezzi: frammenti di carne la cui struttura muscolare originaria è conservata e che misurano, in qualsiasi direzione, non meno di 1,2 cm. La presenza di minuzzoli è tollerata purché non superi il 30% del peso del pesce.

iii) filetti:
   a) fasce muscolari longitudinali prelevate dalla massa muscolare parallelamente alla colonna vertebrale e spellate, ben disposte per il lungo nella scatola;
   b) fasce muscolari ricavate dalla parete addominale e spellate, ben disposte per il lungo nella scatola; in questo caso i filetti possono essere denominati anche "ventresca".

iv) minuzzoli: frammenti di carne di dimensioni varie.

2. È ammessa qualsiasi forma di presentazione diversa da quelle elencate, nonché qualsiasi preparazione culinaria, a condizione che sia chiaramente indicata nella denominazione di vendita.

ARTICOLO 4

Qualora i mezzi di copertura utilizzati siano parte integrante della denominazione di vendita, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'indicazione "all'olio d'oliva" è riservata ai prodotti per i quali viene utilizzato unicamente l'olio d'oliva; è esclusa qualsiasi miscela con altri olî;

- l'indicazione "al naturale" è riservata ai prodotti per i quali viene utilizzato il succo naturale (liquido trasudato dal pesce al momento della cottura), una soluzione salina o acqua, con l'aggiunta eventuale di erbe, spezie o preparati aromatizzanti;

- l'indicazione "all'olio vegetale" è riservata ai prodotti per i quali vengono utilizzati olî vegetali raffinati, anche miscelati;

- ogni mezzo di copertura utilizzato deve essere indicato in modo chiaro ed esplicito con la denominazione commerciale usuale.

ARTICOLO 5

1. Fatte salve le disposizioni contenute nelle direttive 79/112/CEE e 76/211/CEE, la denominazione di vendita che figura sugli imballaggi preconfezionati delle conserve di tonno e di palamita deve riportare:

   a) per le presentazioni di cui all'articolo 3, punto 1,
      - il tipo di pesce impiegato (tonno o palamita),
      - la presentazione commerciale in base all'indicazione corrispondente prevista all'articolo 3; questa precisazione è tuttavia facoltativa qualora la presentazione sia quella indicata all'articolo 3, punto 1, i),
      - l'indicazione del mezzo di copertura utilizzato, alle condizioni di cui all'articolo 4;

   b) per le presentazioni di cui all'articolo 3, punto 2,
      - il tipo di pesce impiegato (tonno o palamita),
      - l'indicazione delle caratteristiche specifiche della preparazione culinaria.

2. Fatte salve le disposizioni comunitarie citate al paragrafo precedente, in particolare gli articoli 7 e 8 della direttiva 79/112/CEE, il peso del pesce (tonno o palamita), espresso in grammi o in percentuale del peso netto, deve figurare in modo esplicito, dopo l'indicazione del tipo di pesce, nella lista degli ingredienti.

3. Le denominazioni di vendita delle conserve di tonno e di palamita, definite rispettivamente all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1 e 2, non possono in alcun caso comportare l'associazione dei termini tonno e palamita.

4. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 e al paragrafo 3 del presente articolo, nel caso di un uso commerciale consolidato il tipo di pesce impiegato (tonno o palamita) nonchè la specie in questione possono, nella denominazione di vendita, essere designati con il nome tradizionalmente impiegato nello Stato membro in cui i prodotti sono messi in vendita.

5. La denominazione di vendita "al naturale" può essere utilizzata esclusivamente per le conserve immesse sul mercato secondo la presentazione di cui all'articolo 3, punto 1, i) e per le quali è utilizzato il mezzo di copertura indicato all'articolo 4, secondo trattino.

ARTICOLO 6

Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano l'applicazione della direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca.

ARTICOLO 7

Ove occorra, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81, le misure necessarie all'applicazione del presente regolamento.

ARTICOLO 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1992.

Tuttavia, i prodotti in giacenza etichettati prima del ..... possono essere immessi sul mercato sino al .....

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

ALLEGATO

I. TONNI

1. Specie del genere thunnus

a) tonno bianco o alalunga (thunnus alalunga)
b) tonno a pinne gialle (thunnus (neothunnus) albacares)
c) tonno rosso (thunnus thynnus)
d) tonno obeso (thunnus (parathunnus) obesus)
e) altre specie del genere thunnus

2. Tonnetti striati

(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

II. PALAMITA

1. Specie del genere sarde

a) palamita a dorso rigato (sarda sarda)
b) palamita del Pacifico orientale (sarda chiliensis)
c) palamita dell'Oceano indiano (sarda orientalis)
d) altre specie del genere sarda

2. Specie del genere euthynnus

ad eccezione della specie euthynnus (Katsuwonus) pelamis

a) tonnetti comuni (euthynnus alleteratus)
b) tonnetti orientali (euthynnus affinis)
c) tonnetti neri (euthynnus lineatus)
d) altre specie del genere euthynnus

3. Specie del genere auxis

Melva (auxis thazard)

ISSN 0254-1505

COM(91) 527 def.

DOCUMENTI

IT 03

N. di catalogo : CB-CO-91-582-IT-C

ISBN 92-77-78784-8

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo